Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari costituzionali

2025/2195(INL)

17.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 16

Progetto di relazione
Juan Fernando López Aguilar
(PE778.275v01-00)

Modifica dell'Atto elettorale europeo, che consente alle deputate di votare in Aula per delega durante la gravidanza e dopo il parto
(2025/2195(INL))

Emendamento 1
Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
C. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare a rafforzare la dimensione democratica delle elezioni europee, a migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, a rendere il lavoro del Parlamento europeo più legittimo ed efficace e a garantire ai cittadini dell'Unione una maggiore uguaglianza elettorale;	C. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare a rafforzare la dimensione democratica delle elezioni europee, a migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, a rendere il lavoro del Parlamento europeo più legittimo ed efficace***, a promuovere la partecipazione e rappresentazione dei gruppi sottorappresentati e vulnerabili,*** e a garantire ai cittadini dell'Unione una maggiore uguaglianza elettorale;

Or. en

Emendamento 2
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione ***delle madri*** alla vita politica;	D. considerando che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione ***di tutti i genitori*** alla vita ***pubblica e*** politica;

Or. en

Emendamento 3
Tobiasz Bocheński

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità ***di genere*** promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica;	D. considerando che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità ***tra uomini e donne,*** promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica;

Or. en

Emendamento 4
Tobiasz Bocheński

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	D bis. considerando che i deputati al Parlamento europeo esercitano il proprio mandato personalmente e che qualsiasi deroga che consenta il voto per delega dovrebbe essere rigorosamente limitata in modo da non compromettere principi fondamentali quali la segretezza del voto e la responsabilità personale dei deputati rispetto al proprio voto;

Or. en

Emendamento 5
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	E bis. considerando che, nella sua risoluzione del 4 aprile 2022 sulla riforma della legge elettorale dell'UE, il

	Parlamento europeo ha già proposto la possibilità di sostituire temporaneamente un deputato o una deputata in caso di congedo parentale, di maternità o di paternità, o in caso di congedo per malattia grave;

Or. en

Emendamento 6
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. decide di rafforzare le norme in materia di maternità per le deputate al Parlamento europeo che desiderano continuare a svolgere le loro funzioni parlamentari;	1. decide di rafforzare le norme in materia di maternità ***e paternità*** per le deputate ***e i deputati*** al Parlamento europeo che desiderano continuare a svolgere le loro funzioni parlamentari;

Or. en

Emendamento 7
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. ritiene che tale riforma consentirà alle deputate, nei periodi immediatamente precedenti e successivi ***al parto***, di esercitare pienamente il loro mandato, migliorando l'equità istituzionale e l'inclusione nel Parlamento europeo;	3. ritiene che tale riforma consentirà alle deputate ***e ai deputati***, nei periodi immediatamente precedenti e successivi ***al momento in cui diventano genitori***, di esercitare pienamente il loro mandato, migliorando l'equità istituzionale e l'inclusione nel Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 8
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Allegato – considerando 1

Allegato	*Emendamento*
(1) Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica.	(1) Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero ***valorizzare la genitorialità promuovendo la partecipazione dei genitori alla vita pubblica, nonché*** contribuire al conseguimento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica.

Or. en

Emendamento 9
Tobiasz Bocheński

Proposta di risoluzione
Allegato – considerando 1

Allegato	*Emendamento*
(1) Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità ***di genere*** promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica***.***	(1) Le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire al conseguimento della parità ***tra uomini e donne***, promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica***;***

Or. en

Emendamento 10
Marieke Ehlers, Ernő Schaller-Baross, Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Proposta di risoluzione
Allegato – considerando 1

Allegato	*Emendamento*
(1) le politiche a favore dell'equilibrio	(1) le politiche a favore dell'equilibrio

tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire ***al conseguimento della parità di genere promuovendo la*** partecipazione delle madri ***alla vita politica***;	tra vita professionale e vita privata dovrebbero contribuire ***alla*** partecipazione delle madri ***nell'esercizio del proprio mandato politico***;

Or. en

Emendamento 11
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Allegato – considerando 2

Allegato	*Emendamento*
(2) L'introduzione di un sistema di voto per delega in plenaria consentirà ***alle deputate***, nei ***periodi*** immediatamente precedenti e successivi al ***parto***, di esercitare pienamente il loro mandato.	(2) L'introduzione di un sistema di voto per delega in plenaria consentirà ***a deputate e deputati***, nei ***mesi*** immediatamente precedenti e successivi al ***momento in cui diventano genitori***, di esercitare pienamente il loro mandato.

Or. en

Emendamento 12
Marieke Ehlers, Ernő Schaller-Baross, Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 1

Allegato	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:	All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:
"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre	"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera ***(la "delegante")*** può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo ***di sua scelta*** per

mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto".	un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto. ***La delegante può dare al delegato vincolanti istruzioni di voto scritte, e può revocare la delega in qualsiasi momento tramite notifica scritta".***
[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).	[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).
	Or. en

Emendamento 13
Tobiasz Bocheński

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 1

Allegato	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:	All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:
"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto."	"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo ***di sua scelta*** per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto. ***Tale accordo di delega non si applica ai voti espressi a scrutinio segreto".***

[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).

[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).

Or. en

Emendamento 14
Sabine Verheyen

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 1

Allegato	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:	All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:
"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto.***"***	"In deroga al primo comma, una deputata gestante o puerpera può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto ***(o più a lungo in caso di gravidanza ad alto rischio attestata da un medico)*** e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto".

[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj

[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj

).).

Or. en

Emendamento 15
Sandro Gozi, Daniel Freund, Nikolas Farantouris

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 1

Allegato	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:	All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:
"In deroga al primo comma, una deputata ***gestante*** o ***puerpera*** può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo ***per un periodo massimo di tre mesi prima della*** data presunta ***del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto***.***"***	"In deroga al primo comma, una deputata o ***un deputato*** può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo ***nei mesi immediatamente precedenti e successivi alla*** data presunta ***di nascita del bambino***".
[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).	[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).

Or. en

Emendamento 16
Ana Miguel Pedro, Loránt Vincze

Proposta di risoluzione

Allegato – articolo 1

Allegato	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:	All'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom[1], è aggiunto il seguente comma:
"In deroga al primo comma, una deputata gestante o ***puerpera*** può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di ***tre*** mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto."	"In deroga al primo comma, una deputata gestante o ***che ha partorito*** può delegare il proprio voto a un altro membro del Parlamento europeo per un periodo massimo di ***due*** mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto."
[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).	[1] Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, 8.10.1976, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(1)/oj).

Or. en